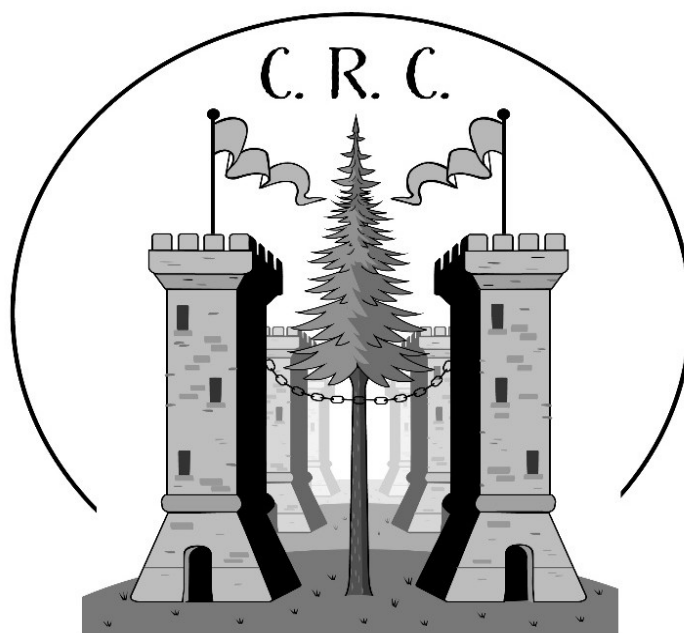




STATUTO CONSORZIO REGOLE DEL COMELICO

26 Settembre 2025

Indice

CAPO I	3
Art. 1. – Costituzione, denominazione, sede	3
Art. 2. – Attività e funzioni - Competenze	3
2.1. – Competenze generali dirette	4
2.2. - Competenze eventuali	5
Art. 3. – Durata, recesso, sospensione dai diritti dei consorziati	6
CAPO II	8
Art. 4. – Organi del consorzio.....	8
Art. 5. - Assemblea	8
Art. 6. – Funzioni dell’assemblea	9
Art. 7. – Commissione amministrativa	10
Art. 8. - Funzioni della commissione amministrativa.....	12
Art. 9. - Presidente	13
Art. 10. - Collegio per il controllo e la revisione dei conti	13
Art. 11. – Indennità rimborso spese	14
CAPO III.....	15
Art. 12. – Direzione tecnica e segreteria.....	15
Art. 13. – Strutture operative	15
Art. 14. – Fondo consortile e di gestione.....	15
Art. 15. – Esercizio sociale, bilancio	16
Art. 16. – Regolamenti, disposizioni finali.....	17

CAPO I

Art. 1. – Costituzione, denominazione, sede

È costituito un Consorzio fra le Regole – Comunioni Familiari del Comelico.

Possono fare parte del Consorzio unicamente le Regole del Comelico e, precisamente: Regola di Campolongo, Regola di Candide, Regola di Casada, Regola di Casamazzagno, Regola di Costa, Regola di Costalissoio, Regola di Costalta, Regola di Dosoledo; Regola di Mezza Danta; Regola di Padola; Regola di Presenaio; Regola di San Nicolò; Regola di San Pietro; Regola di Santo Stefano; Regola di Tutta Danta; Regola di Valle.

Il Consorzio denominato “Consorzio Regole del Comelico” con sede a Santo Stefano di Cadore (BL), è costituito per la rappresentanza unitaria ed il coordinamento delle Regole consorziate, la salvaguardia delle stesse e dei loro patrimoni agro-silvo-pastorali e la gestione associata di beni e servizi.

Il Consorzio adotta uno stemma che dovrà riportare lo stemma delle Regole con l’aggiunta del riferimento del Consorzio Regole del Comelico: “CRC”.

Il Consorzio potrà anche adottare e promuovere marchi e certificazioni, o altri titoli analoghi, che potranno essere utilizzati dalle Regole consorziate, su autorizzazione del Consorzio. L'uso e la riproduzione dei marchi saranno sottoposti a controllo di legittimità da parte del Consorzio stesso. L'uso non autorizzato o improprio dei marchi sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 2. – Attività e funzioni - Competenze

Al Consorzio Regole del Comelico competono direttamente attività generali di rappresentanza, coordinamento e tutela dei propri membri consorziati, come da punto 2.1 del presente articolo. Le eventuali attività di gestione e fornitura di servizi sono invece svolte a favore dei soli soggetti richiedenti, come da punto 2.2. del presente articolo.

Il Consorzio può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l’esecuzione di opere di interesse comune ovvero per interventi attinenti o connessi alle proprie specifiche funzioni. Entro le proprie funzioni e competenze e per il raggiungimento delle stesse, il Consorzio Regole del Comelico può altresì aderire

a sua volta ad altri consorzi o ad altre forme associative con soggetti pubblici e privati su approvazione dell'Assemblea.

Il Consorzio si propone di operare con attività di supporto alle funzioni esercitate dalle Regole consorziate e di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio di appartenenza tramite il coordinamento delle loro attività, nonché attraverso il miglioramento dell'efficienza delle funzioni svolte da ciascuna Regola.

Ferma restando l'autonomia delle singole Regole, il Consorzio svolge compiti e funzioni diverse attraverso l'adozione di regolamenti interni e funzionali alle diverse attività.

2.1. – Competenze generali dirette

Il Consorzio Regole del Comelico persegue per tutti i propri membri finalità di tutela e coordinamento di carattere generale delle risorse naturali, ambientali e culturali del patrimonio agro-silvo-pastorale delle Regole consorziate, nonché di soggetti pubblici o privati che intendano incaricare il Consorzio, con precisa convenzione, di svolgere le funzioni di seguito elencate anche nell'interesse delle loro proprietà, purché insistenti nel censuario amministrativo dei comuni del Comelico.

Il Consorzio provvede a:

- a. rappresentare unitariamente le Regole consorziate nei rapporti con l'esterno per i progetti condivisi e per le iniziative e le tematiche di interesse trasversale, coordinando i rapporti con l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici e privati, anche mediante la stipula di convenzioni, per la programmazione di tutela, sviluppo e gestione territoriale, per quanto di competenza, ovvero coinvolgendo le singole Regole proprietarie;
- b. coordinare le attività delle diverse Regole nonché i rapporti fra di esse, anche promuovendo analisi di studio e di comparazione per l'uniformazione degli statuti e dei regolamenti delle singole Regole, nel rispetto dell'autonomia statutaria riconosciuta a queste ultime;
- c. favorire la sostenibilità, la biodiversità e le peculiarità delle risorse e dei prodotti del patrimonio stesso;
- d. valorizzare il patrimonio agro-silvo-pastorale ed immobiliare anche attraverso la partecipazione a progetti, bandi o iniziative pubbliche e/o private;

- e. promuovere attività di studio, di ricerca e di sviluppo per la gestione e valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale;
- f. tutelare e conservare le peculiarità ambientali e naturalistiche del patrimonio agro-silvo-pastorale e del paesaggio;
- g. promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale anche a valenza turistica e culturale;
- h. promuovere iniziative volte alla conservazione e alla difesa dell'istituto regoliero, della tradizione, della cultura, delle antiche consuetudini e della lingua ladina del Comelico;
- i. prevedere le modalità per il funzionamento del Consorzio anche al fine di dare compimento alle attività necessarie al conseguimento degli scopi e delle attività delegate;
- j. offrire al territorio informazione mediante pubblicazione e/o diffusione di periodici, anche on-line, di carattere divulgativo sulle attività del Consorzio e delle Regole consorziate.

2.2. - Competenze eventuali

Le attività che incidono sul patrimonio e sulla proprietà delle singole Regole consorziate, così come quelle che incidono su scelte gestionali, nonché su aspetti rientranti nell'autonomia decisionale delle singole Regole, potranno essere delegate al Consorzio da parte delle Regole Consorziate e dagli altri soggetti di cui all'art. 2., comma 2, sulla base di apposite convenzioni e di specifici mandati, ovvero con contratti di conduzione e, in particolare:

- k. gestire, tutelare, regolamentare e valorizzare il patrimonio agro-silvo-pastorale ed i suoi prodotti, anche di sottobosco, attraverso l'attivazione e la gestione delle attività richieste dai proprietari;
- l. fornire attività di sorveglianza, vigilanza e guardiania del patrimonio;
- m. fornire assistenza tecnica, in proprio o commissionando il servizio a terzi;
- n. fornire attività di segreteria, anche in relazione alla gestione di funzioni e di rapporti trasversali fra le singole Regole, come il mantenimento di un'anagrafe generale dei regolieri e dei fuochi famiglia;
- o. gestire, curare e conservare il patrimonio anche con la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso con mezzi propri o commissionando gli interventi a terzi;

- p. incaricare tecnici specializzati e/o professionisti per la redazione di Piani di assestamento e di riassetto forestale, nonché per la realizzazione di interventi di miglioramento fondiario, di bonifica e di manutenzione del patrimonio agro-silvo-pastorale nonché delle strutture e infrastrutture delle Regole consorziate, della viabilità silvo-pastorale di accesso ai boschi, ai pascoli ed ai terreni agricoli, di sistemazione idraulico-forestale, idrogeologica e di salvaguardia fitosanitaria, nonché interventi di prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;
- q. svolgere temporaneamente il ruolo di supplenza nella gestione amministrativa ordinaria delle Regole consorziate qualora quest'ultime non siano in grado di rinnovare i propri organi statutari in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, l.r. Veneto n. 26/1996;
- r. incaricare tecnici specializzati e/o professionisti per l'attività di elaborazione dati e consulenza tecnica e amministrativa a favore delle Regole consorziate;
- s. adottare sistemi di certificazione della gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, anche con preciso riferimento a crediti di carbonio e titoli analoghi;
- t. promuovere, incentivare ed utilizzare, a fini energetici, le risorse naturali rinnovabili e gli impianti concepiti allo scopo, con particolare riferimento all'attivazione di progetti per la gestione associata delle risorse rinnovabili anche a fini di riutilizzo energetico.

I costi per le attività di cui al presente punto 2.2. saranno interamente a carico delle Regole consorziate in relazione al servizio ad esse reso, sulla base della convenzione adottata.

Art. 3. – Durata, recesso, sospensione dai diritti dei consorziati

L'adesione al Consorzio ha durata a tempo indeterminato.

La Regola che aderisca al Consorzio successivamente, sarà tenuta al versamento di una quota proporzionale per le spese sostenute per la costituzione del Consorzio stesso. Analogamente, le Regole che si avvalgano di competenze eventuali già attivate da altri consorziati saranno chiamate a versare una quota proporzionale rispetto alle spese di impianto del servizio stesso.

L'assunzione della qualità di consorziato comporta l'accettazione dell'atto costitutivo, del presente statuto, dei Regolamenti, delle delibere della Commissione amministrativa e dell'Assemblea del Consorzio.

È ammesso il recesso del consorziato, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. entro il 30 giugno di ogni anno.

In ogni caso, il recesso avrà effetto a far data dall'approvazione del bilancio annuale di competenza, ma restano comunque validi gli impegni assunti dalla Regola se non ancora definiti al momento del recesso.

La sospensione dai diritti della Regola consorziata è deliberata dalla Commissione Amministrativa e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea. La sospensione potrà avvenire per violazione delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti di cui all'art. 16, per l'inosservanza delle deliberazioni degli organi sociali e per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e morali del Consorzio.

È in ogni caso sospesa la Regola consorziata nel caso in cui nessuno dei suoi delegati partecipi a due Assemblee consecutive senza giustificato motivo,

La sospensione non potrà avere durata superiore ad un esercizio di bilancio e comporterà l'esclusione della Regola da tutti gli eventuali benefici e servizi erogati dal Consorzio.

La sospensione non esonera in alcun modo la Regola consorziata dagli impegni comunque assunti in seno al Consorzio.

CAPO II

Art. 4. – Organi del consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a. Assemblea;
- b. Commissione Amministrativa;
- c. Presidente;
- d. Collegio per il controllo e la revisione dei conti.

Art. 5. - Assemblea

Fanno parte dell'Assemblea i delegati di ogni Regola consorziata.

Ogni Regola consorziata nomina al suo interno due delegati, appartenenti alla Commissione amministrativa della singola Regola, che andranno a formare l'Assemblea del Consorzio. La carica è a titolo gratuito.

È onere della singola Regola comunicare al Consorzio i nominativi dei propri delegati, di cui uno dovrà essere il suo Presidente in carica.

Qualora i delegati cessino dalle rispettive cariche in seno all'Amministrazione della Regola di appartenenza, decadono automaticamente anche dalla carica di delegato dell'Assemblea del Consorzio.

La Commissione Amministrativa della Regola indicherà al Consorzio i nominativi dei nuovi delegati nominati.

Fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, nel caso in cui una Regola dovesse recedere dal Consorzio, i suoi delegati decadono dall'Assemblea.

Ogni delegato ha diritto ad un voto in Assemblea.

Il voto in Assemblea non può essere esercitato per delega.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea può essere riunita in seduta straordinaria su richiesta della Commissione Amministrativa ovvero su richiesta di almeno un sesto dei delegati in carica.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presenti almeno la metà più uno dei delegati in carica. In seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo questa, l'assemblea sarà validamente costituita con qualsiasi numero di delegati presenti.

Le convocazioni dei delegati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, verranno inviate alla Regola consorziata con modalità che comprovino la ricezione. Sarà poi la Regola a comunicare la convocazione ai propri delegati.

L'Assemblea viene convocata con preavviso di almeno otto giorni.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti, salvo per le specifiche maggioranze richieste dal presente statuto.

Il Consorzio si scioglie automaticamente qualora non vi siano almeno otto Regole consorziate. In ogni caso, l'Assemblea può deliberare sullo scioglimento anticipato del Consorzio, con il voto favorevole dei tre quarti dei delegati in carica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Presidente è assistito dal segretario del Consorzio o da un delegato nominato dall'Assemblea per l'occasione, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti.

Il verbale dell'assemblea, contenente le delibere adottate, dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale sarà trasmesso entro i successivi otto giorni alle Regole consorziate.

Le delibere e le decisioni assunte saranno vincolanti per le Regole consorziate.

Art. 6. – Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea provvede a:

- a. eleggere la Commissione Amministrativa ed il Presidente;
- b. nominare il Collegio per il controllo e la revisione dei conti;
- c. approvare i Bilanci Preventivi, il Bilancio di Esercizio, gli indirizzi e i programmi generali riguardanti l'attività del Consorzio;
- d. deliberare eventuali modifiche statutarie;
- e. approvare i Regolamenti su proposta della Commissione Amministrativa e le loro modifiche;
- f. approvare i piani di intervento di natura straordinaria su proposta della Commissione Amministrativa;
- g. deliberare in ordine al contributo annuo dovuto da ciascun consorziato e sulle quote straordinarie;
- h. deliberare su ogni atto di straordinaria amministrazione;

- i. deliberare sull'acquisto, sull'alienazione di beni immobili o su altri diritti reali del Consorzio;
- j. deliberare sulle mozioni di sfiducia dei componenti della Commissione Amministrativa e sull'avvio di azioni di responsabilità nei confronti di quest'ultimi;
- k. deliberare sull'adesione ad altri consorzi o ad altre forme associative con soggetti pubblici e privati;
- l. autorizzare il Presidente a stare in giudizio o a promuovere azioni legali per conto del Consorzio;
- m. deliberare su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo statuto.

Qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare sui punti d), j) e k) è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei delegati in carica.

Qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare sui punti e) ed i) è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei delegati in carica.

Art. 7. – Commissione amministrativa

La Commissione Amministrativa è composta da cinque amministratori, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, fra i suoi delegati in carica.

L'elezione dei componenti avviene a seguito della presentazione di liste, da depositarsi presso la sede del Consorzio entro trenta giorni dalla data fissata per le elezioni. Nella lista dovrà essere indicato il candidato Presidente e il nominativo di almeno quattro amministratori candidati.

L'elezione avviene con voto segreto, presso la sede del Consorzio, lo stesso giorno. Ai fini della validità della votazione devono partecipare il 50% + 1 dei delegati in carica. La Commissione Amministrativa è eletta con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

La composizione della Commissione e, quindi, della lista che verrà presentata, deve garantire la rappresentatività dell'intero territorio che, nel caso di partecipazione di tutte le Regole del Comelico, viene suddiviso in quattro gruppi:

- A. Gruppo delle Regole di Costalta, Presenaio, San Pietro e Valle;
- B. Gruppo delle Regole di Campolongo, Casada, Costalissoio e Santo Stefano;
- C. Gruppo delle Regole di Costa, Mezza Danta, San Nicolò e Tutta Danta;
- D. Gruppo delle Regole di Candide, Casamazzagno, Dosoleto e Padola.

Nel caso in cui il Consorzio sia composto da alcune soltanto delle Regole del Comelico, spetterà all'Assemblea deliberare in ordine alla formazione dei gruppi, onde garantire la rappresentatività dell'intero territorio delle Regole consorziate nell'elezione della Commissione Amministrativa.

La Commissione Amministrativa sarà, così, composta da un delegato di ogni gruppo e da un Presidente che dovrà appartenere ad una Regola diversa da quella degli altri quattro amministratori.

Il Vice Presidente non potrà appartenere allo stesso gruppo del Presidente. Gli amministratori non potranno essere tra loro parenti o affini entro il secondo grado.

Nel caso in cui la lista preveda più candidati per ogni gruppo, verrà eletto il candidato che, per il gruppo di riferimento, avrà ottenuto più preferenze. In caso di parità è preferito il candidato più anziano.

Non è consentito il voto disgiunto fra più liste. Ogni elettore potrà esprimere al massimo quattro preferenze ai candidati della stessa lista. Il voto ai candidati andrà, comunque, a favore della lista e, quindi, al candidato Presidente.

La Commissione Amministrativa resta in carica per tre esercizi e, comunque, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. È ammessa la rieleggibilità degli amministratori.

La Commissione Amministrativa deve essere sempre costituita da cinque amministratori.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, qualora non sia possibile la surroga per il gruppo di riferimento in base alla lista presentata per l'elezione della Commissione Amministrativa, l'Assemblea provvede ad eleggere quelli mancanti, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, su proposta del Presidente. Gli amministratori così surrogati o eletti restano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

Sino all'elezione degli amministratori mancanti la Commissione Amministrativa può, comunque, deliberare sugli affari correnti e sull'ordinaria amministrazione.

Non possono fare parte della Commissione, e se eletti decadono, gli amministratori appartenenti a Regole che abbiano liti pendenti con il Consorzio o risultino sospese. Qualora gli Amministratori cessino dalle rispettive cariche in seno all'Amministrazione della Regola di appartenenza, decadono automaticamente anche dall'Assemblea e dalla Commissione amministrativa del Consorzio.

Decade, altresì, l'Amministratore che senza giustificato motivo ometta di partecipare per tre volte consecutive alla Commissione Amministrativa.

Se per qualsiasi causa decade il Presidente, decade anche l'intera Commissione Amministrativa.

La Commissione Amministrativa decade anche in caso di sfiducia da parte della maggioranza dei delegati in carica, previa indicazione delle motivazioni dettagliate della mozione di sfiducia da sottoporre al voto dell'Assemblea. In caso di sfiducia, si dovrà procedere a nuove elezioni della Commissione Amministrativa.

Alla scadenza o in caso di decadenza, la Commissione uscente resta in carica sino all'elezione del nuovo organo amministrativo e può deliberare solo per gli affari correnti e sull'ordinaria amministrazione.

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, ogni volta si renda necessario.

La convocazione della Commissione Amministrativa è fatta dal Presidente del Consorzio, ovvero da almeno tre membri della Commissione stessa.

L'adunanza della Commissione Amministrativa è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi la Commissione Amministrativa non può validamente deliberare.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, le adunanze sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi Presiede. Non è consentito il voto con delega.

Art. 8. - Funzioni della commissione amministrativa

La Commissione Amministrativa può compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che, comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per le materie che per legge o per statuto sono di competenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare alla Commissione Amministrativa spetta:

- a. eleggere tra i membri della Commissione il Vice-Presidente;
- b. predisporre il Bilancio Preventivo, il Bilancio di Esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. formulare proposte all'Assemblea in materia d'indirizzo generale e di programmi d'intervento;

- d. sovrintendere a tutte le attività operative svolte;
- e. provvedere alla gestione amministrativa, tecnica, economica e legale del Consorzio;
- f. predisporre i Regolamenti necessari allo svolgimento delle attività gestionali, promozionali, promiscue ed associate, nonché quelli funzionali allo svolgimento di attività e servizi di diversa natura, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. assumere i dipendenti;
- h. incaricare il Direttore Tecnico ed il Segretario.

Art. 9. - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio

La firma e la legale rappresentanza del Consorzio, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, spettano al Presidente del Consorzio.

Il Presidente ha le attribuzioni ed i compiti di cui al presente statuto, ed in particolare convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Commissione Amministrativa dando esecuzione alle relative deliberazioni.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, con l'elezione della Commissione Amministrativa. Come per ogni membro della Commissione, è ammessa la sua rieleggibilità

Art. 10. - Collegio per il controllo e la revisione dei conti

Il Collegio per il controllo e la revisione dei conti è un organo indipendente, nominato dall'Assemblea e composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I membri vengono nominati fra i delegati in carica appartenenti all'Assemblea.

Il delegato nominato dall'Assemblea può rinunciare all'incarico.

Nel caso in cui nessun delegato nominato accetti l'incarico, si procederà alla nomina a sorte fra i Presidenti delle Regole consorziate.

I membri del Collegio devono appartenere ad una Regola diversa da quella degli Amministratori della Commissione e non possono avere rapporti di parentela o affinità fino al secondo grado con i membri della Commissione Amministrativa.

Il Collegio resta in carica per tre esercizi e, comunque, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Il Collegio, per poter validamente deliberare, deve essere sempre costituito da almeno tre componenti.

Il Presidente del Collegio viene eletto all'interno del Collegio stesso.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, l'Assemblea provvede a nominarli, nel rispetto di quanto sopra. I componenti così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione Amministrativa.

Qualora i componenti del Collegio cessino dalle cariche di amministratori in seno all'Amministrazione della Regola di appartenenza, decadono automaticamente anche dal Collegio del Consorzio.

Il Collegio per il controllo e la revisione in caso di palesi irregolarità può richiedere alla Commissione Amministrativa la convocazione urgente, entro trenta giorni, dell'Assemblea generale straordinaria. In difetto può provvedervi autonomamente.

Il Collegio per il controllo e la revisione dei conti ha i seguenti compiti:

- a. prende visione di tutte le deliberazioni, gli atti e i verbali della Commissione Amministrativa, apponendovi il visto di regolarità;
- b. vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti del Consorzio;
- c. revisiona il bilancio consuntivo annuale;
- d. predispone la relazione annuale da esporre all'Assemblea generale ordinaria;
- e. su richiesta della Commissione Amministrativa o dell'Assemblea può essere chiamato a dirimere le controversie o a tentare di comporre le liti.

Art. 11. – Indennità rimborso spese

Al Presidente compete, per lo svolgimento delle sue funzioni, un'indennità, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Agli altri membri della Commissione Amministratrice è corrisposto un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese inerenti allo svolgimento delle attività consorziali.

È prevista un'indennità, oltre al rimborso delle spese sostenute, per i componenti del Collegio per il controllo e la revisione dei conti.

L'ammontare delle indennità, del gettone di presenza, e della misura dei rimborsi spese è stabilito dall'Assemblea.

CAPO III

Art. 12. – Direzione tecnica e segreteria

È facoltà della Commissione Amministrativa incaricare un Direttore Tecnico con competenza nel settore forestale e negli ambiti richiesti in relazione all'incarico, su previsione di bilancio.

La Commissione Amministrativa potrà avvalersi dell'opera di liberi professionisti specializzati, i quali potranno comunque prestare collaborazione tecnica anche in presenza del Direttore.

La Commissione Amministrativa incarica o assume un Segretario.

Art. 13. – Strutture operative

Il Consorzio, con deliberazione della Commissione Amministrativa, potrà dotarsi di strutture e supporti operativi.

Potrà, inoltre, assumere il personale necessario allo svolgimento delle attività consortili.

Per lo svolgimento delle diverse attività operative e gestionali sul territorio e per quant'altro necessario, anche per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi, il Consorzio può conferire specifici incarichi, su previsione di bilancio.

Art. 14. – Fondo consortile e di gestione

Il Consorzio non possiede patrimonio antico proprio, in quanto lo stesso rimane di proprietà di ogni singola Regola.

Il Consorzio per l'esercizio delle proprie finalità, può acquistare beni mobili ed immobili.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito da un deposito ordinario come da atto costitutivo.

Il bilancio del Consorzio è costituito dal contributo annuo dovuto da ciascun consorziato composto da una quota fissa e da una quota variabile in relazione agli ettari di proprietà della Regola consorziata, su deliberazione dell'Assemblea. Il criterio di calcolo di tali componenti della quota associativa è definito in maniera

tale che la media delle quote variabili di tutti i consorziati sia pari alla quota fissa stessa. Pertanto si definisce che:

- la *Quota Associativa* di ogni singola *regola* consorziata è pari alla somma tra la *Quota Fissa* dovuta da ciascuna delle *Regole* consorziate e la *Quota Variabile* di competenza della specifica *regola* consorziata stessa, secondo la formula [$QAr = QFR + QVr$];
- la *Quota Fissa* dovuta da ciascuna delle *Regole* consorziate corrisponde al rapporto tra il *Budget* totale di spesa determinato diviso *due* ed il *numero* di *Regole* consorziate, secondo la formula [$QFR = (B : 2) : nR$];
- l'importo dovuto ($\text{€}/HA$) da ciascuna delle *Regole* consorziate per ogni ettaro di sua proprietà è determinato dal rapporto tra la *Quota Fissa* dovuta da ciascuna delle *Regole* consorziate e la *Media* degli ettari di proprietà di tutte le *Regole* consorziate, secondo la formula [$\text{€}/HAR = QFR : MHAR$];
- la *Quota Variabile* di competenza della specifica *regola* consorziata equivale al prodotto tra l'importo dovuto ($\text{€}/HA$) da ciascuna delle *Regole* consorziate per ogni ettaro di sua proprietà e gli ettari (*HA*) di proprietà della specifica *regola* consorziata stessa, secondo la formula [$QVr = \text{€}/HAR \times Har$].

Alle spese di gestione si potrà far fronte anche con eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea, da ripartire fra le varie *Regole* con le stesse modalità di cui al primo comma.

Sarà invece previsto un corrispettivo per i servizi forniti, per le attività svolte, esercitate o prestate in base alle convenzioni con le *Regole* consorziate e con i soggetti che intenderanno delegare la gestione di attività ed interventi sul loro patrimonio.

Il Consorzio potrà accedere all'erogazione di contributi concessi dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, dagli altri Enti pubblici e privati.

Art. 15. – Esercizio sociale, bilancio

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Non è consentita la distribuzione tra Consorziati degli eventuali utili conseguiti.

Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario oltre al bilancio consuntivo, anche un bilancio economico di previsione.

Entrambi i bilanci verranno messi a disposizione delle Regole consorziate entro trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione, con facoltà di prendere visione della relativa documentazione contabile.

Art. 16. – Regolamenti, disposizioni finali

La Commissione Amministrativa predispone i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, recanti le disposizioni per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previsti nel presente Statuto. L'approvazione dei regolamenti avviene con il voto favorevole della maggioranza dei delegati in carica.

I regolamenti saranno vincolanti per tutte le Regole consorziate.

Le Regole Consorziate sono tenute all'osservanza delle norme del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi collegiali.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme statali, regionali e del Codice Civile vigenti in materia.